

All.A) Statuto So.Ri. Spa (Estratto)

SOCIETA' RISORSE S.P.A. STATUTO

Articolo 1 - Denominazione -

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e della normativa vigente in materia, una società per azioni a capitale pubblico denominata "SOCIETA' RISORSE SOCIETA' PER AZIONI", in forma abbreviata SO. RI. S.p.A.

Articolo 2 - Oggetto Sociale -

1. La Società è un soggetto strumentale, organizzato dai soci per lo svolgimento comune in maniera unitaria e coordinata dei servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale.

La Società ha per oggetto esclusivo la produzione di beni e servizi strumentali agli enti soci rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina di recepimento, e comunque le altre attività accessorie e complementari previste nei contratti di servizio stipulati con i soci.

2. La Società, nell'ambito dell'oggetto sociale, potrà porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, tecnoscientifiche purché strettamente strumentali al conseguimento di finalità ricomprese nel precedente comma.

3. La Società potrà infine rilasciare avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali per obbligazioni assunte.

4. La società è espressione della collaborazione di soci portatori di interessi omogenei per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività dei soci stessi nelle materie indicate art. 2 comma 1 ed è soggetta all'attività di indirizzo e controllo dei soci affidanti, analogo a quello dagli stessi esercitato nei confronti dei propri uffici e/o servizi, nelle forme previste dal presente statuto e secondo le modalità funzionali previste dai contratti di servizio.

5. La società svolge le proprie attività in favore dei soggetti che ad essa partecipano, per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività dei medesimi nelle materie indicate art. 2 comma 1 e necessari per il perseguimento delle loro finalità di interesse generale o istituzionali.

6. La società può operare a favore di altri soggetti, diversi rispetto a quelli di cui al precedente periodo, ma solo nei limiti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, anche attraverso gli accordi di cui all'art. 5, comma 6 del D.lgs n. 50/2016, e comunque nel rispetto di quanto previsto al successivo comma 7.

7. In ogni caso, la società deve produrre almeno l'ottanta per cento del fatturato attraverso lo svolgimento di compiti affidati dagli enti soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

8. La società conforma la propria attività contrattuale a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 50/2016, nei limiti e alle condizioni in cui esso è applicabile alla società stessa, e provvede a selezionare il personale dipendente e le collaborazioni esterne sulla base dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, adottando appositi regolamenti.

9. Gli enti locali esercitano i diritti di socio nella persona del Sindaco o di un suo delegato. Per i soci diversi dagli enti locali, i diritti di socio sono esercitati dall'organo amministrativo del socio stesso.

10. La società non può costituire nuove società o acquisire partecipazioni in società, neanche per lo svolgimento di funzioni, segmenti di attività o processi connessi e complementari a quelli dell'oggetto sociale.